

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3870 del 01/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690 intestata a AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE, per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4034 del 01/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690 intestata a AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE, per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690, avente ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 con Prot. Com.le 8361;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata e volturata in favore di AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Meldola in data 20/02/2023, acquisita al Prot. Com.le 3039 e da Arpae al PG/2023/30501, da AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE, nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 5478/2023 del 27/03/2023, acquisita al PG/2023/53927 formulata dal SUAP del Comune di Meldola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 02/05/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le prot. 7618 e da Arpae al PG/2023/75755;

Vista la nota Prot. Com.le 10009 del 05/06/2023, acquisita al PG/2023/98037, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni;

Dato atto che in data 20/06/2023 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al Prot. Com.le 11069 e da Arpae al PG/2023/111266;

Visto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 8371 del 10/05/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/82947, il Responsabile dell'Area Tecnica - Opere Pubbliche - Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola ha comunicato *la propria PRESA D'ATTO* rispetto a quanto dichiarato in merito all'impatto acustico generato dell'attività alla "SCHEDE E - IMPATTO ACUSTICO" corredata dalla documentazione asseverata allegata alle integrazioni prodotte in data 02/05/2023 prot.7618, esprimendo pertanto parere favorevole;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/07/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le

61690, avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9. ", rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 con Prot. Com.le 8361, come successivamente aggiornata e volturata in favore di AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente è sostituito dall'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690**, avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9. ", rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 con Prot. Com.le 8361, come successivamente aggiornata e volturata in favore di **AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE, come segue:**

- **l'ALLEGATO A di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente è sostituito dall'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta

richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1762 del 13/06/2014 prot. n. 61690, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 P.G.N. 8361, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4326 del 31/08/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 07/09/2021 prot. 13949 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6442 del 20/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 29/12/2021 prot. 20681.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta richiede: aggiunta di una nuova cabina di pulizia pezzi con conseguente installazione di un nuovo punto di emissione E18.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/81328 del 09/05/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/81329 del 09/05/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto dell'utilizzo di sostanze precedentemente classificate di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota prot. n. 186417/P del 10/07/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/119643 del 10/07/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla pratica in oggetto relativa alla ditta AGRISYSTEM S.p.A. di Perugini Davide s.a.s. per lo stabilimento produttivo di carpenteria metallica sito in Via E. Fermi n. 9 - Meldola (FC) – esaminata la documentazione agli atti (ns. prot. 2023/0044769/A del 21/02/2023, ns. prot. 2023/0129549/A del 10/05/2023 e ns. prot. 2023/0173815/A del 26/06/2023)

acquisite le valutazioni professionali del Servizio PSAL,

per quanto di specifica competenza si esprime parere favorevole, con i limiti e le prescrizioni decisi da ARPAE ST e a condizione che la suddetta Ditta provveda all'aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio (in base alla modifica del processo produttivo) e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 81/08 e s.m.i. ”.

Con nota del 19/06/2023 acquisita al PG/2023/107046 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena

dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato:

(...omissis...)

La Ditta è una carpenteria metallica e si occupa della fabbricazione di componenti per macchine destinate all'agricoltura e alla silvicoltura. La ditta è attualmente autorizzata con DET-AMB-2021-6442 del 20/12/2021 e richiede l'Autorizzazione di Modifica Sostanziale di AUA per l'aggiunta di una nuova cabina di pulizia manuale con conseguente installazione di un nuovo punto di emissione E18.

(...omissis...)

Materie prime

Si riporta il consumo annuale di materie prime e filo di saldatura stimato dalla Ditta.

SOSTANZE/MATERIE PRIME e AUSILIARIE UTILIZZATE		
Descrizione	stato fisico	quantità annue
Filo per saldatura acciaio al carbonio	solido	8 t
Filo per saldatura acciaio Inox	solido	0.1 t
Stucchi (verniciatura)	solido	0.02 t
Catalizzatori (verniciatura)	liquido	0.95 t
Smalti (verniciatura)	liquido	2.8 t
R.C. UNICO PLUS (pulizia pezzi)	liquido	0.2 t
ECOCLEAN 2000 (pulizia pezzi)	liquido	500 l

Relativamente alle operazioni di pulizia, per le quali si richiede autorizzazione, si riportano le caratteristiche del prodotto che verrà utilizzato:

COMPOSIZIONE MATERIE PRIME PER OPERAZIONI DI PULIZIA NELLA NUOVA CABINA (E18)			
Descrizione	Indicazione di pericolo	Composizione	percentuale
ECOCLEAN 2000	H302 H314	acido fosforico alcol polietossilato bifluoruro di ammonio acido nitrico 1,4 butandiolo	25 - 50 1 - 3 1 - 3 0.1 - 1 0.1 - 1

Quadro emissioni convogliate:

Punto Emissivo	Attività	Portata (Nm ³ /h)	Durata	Abbattimento
E1	saldatura	12000	8 h/g	celle filtranti pieghettate
E2	cabina di verniciatura	15000	7 h/g	filtro a cartoni speciali a nido d'ape + filtri in

				fibra di vetro
E8	impianto taglio laser	4000	8 h/g	filtro a cartucce
E9	impianto taglio laser	4000	8 h/g	filtro a cartucce
E18 (Nuova)	cabina manuale di lavaggio	1800	1 h/g	//

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E18 - cabina manuale di lavaggio

In E18 confluiscono i fumi della nuova cabina manuale di lavaggio. Tale operazione viene svolta per circa 1 h al giorno con stracci imbevuti di un prodotto a base di acido fosforico, ECOCLEAN 2000, per un consumo annuo stimato di 500 l. Nelle integrazioni presentate tale composto risulta il solo utilizzato nella nuova cabina di lavaggio manuale e ad esso sono associate le indicazioni di pericolo H302 (nocivo se ingerito) e H314 (provoca gravi lesioni cutanee e gravi lesioni oculari). Inoltre contiene alcool polietossilato in percentuali variabili da 1 a 3 %, a cui attualmente, secondo il database ECHA (EC number: 500-241-6 e CAS number: 69011-36-5) sono associate le seguenti indicazioni:

- Avvertenza: Attenzione
- Pittogramma di pericolo: GHS09 - ambiente
- Indicazione di pericolo: H400 - molto tossico per gli organismi acquatici
H412 - molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Pertanto, non essendo riportate nella scheda di sicurezza le indicazioni di pericolo H340 e H350, e non trattandosi di sostanza SVHC, il prodotto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 271 comma 7-bis del Dlgs 152/06 e smi.

Relativamente all'acido fosforico, basandosi sui quantitativi annui di prodotto utilizzato (500 l, pari a 417 kg) e considerando cautelativamente un contenuto percentuale di acido fosforico nel prodotto pari al 50% (massimo previsto), con un utilizzo del prodotto per 1 h/gg per 240 gg/anno ed una volatilità del 3%, si stima:

- emissione H_3PO_4 : 7.23 mg/Nm³
- Flusso di massa di H_3PO_4 : 0.013 kg/h

Non è previsto nessun impianto di abbattimento dei fumi.

Per quanto riguarda l'attività di lavaggio, in assonanza con le sostanze utilizzate nel lavaggio si può fare riferimento al punto 4.13.26 dei Criteri Criaer che recita:

4.13.26 - FOSFATAZIONE

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

(mg.m-3)

5

Fosfati (espressi come PO_4)

Inoltre la lavorazione è riconducibile al punto 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini" della DGR 2236/2009 e smi, che impone un limite alle emissioni di Fosfati (espressi come PO_4^{3-}) pari a 5 mg/Nm³.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E18</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>1800 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Durata</i>	<i>1 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,25 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>//</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Fosfati (espressi come PO₄³⁻)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E18;*
- *eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E18;*

(...omissis...)

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate."

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario:

- *eliminare la prescrizione 11. della vigente autorizzazione ("Visto l'utilizzo di due prodotti (SIFRAPUR AROMATICO COMP.B 1310 e SIFRAPUR OPACO RAL 9010 COMP.A) aventi indicazione di pericolo H340 e H350 e di un prodotto (EcoClean 2000), che contiene alcool polietossilato (5-20 EO) sostanza "estremamente preoccupante" indicata con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH, la Ditta dovrà presentare, entro il 01 gennaio 2025, una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto dall'art. 271 comma 7-bis del Dlgs 152/06 relativamente a questi tre prodotti, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, come stabilito dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 102/2020") dal momento che la Ditta non utilizza più il prodotto "SIFRAPUR OPACO RAL 9010 COMP.A" e visto che i prodotti "SIFRAPUR AROMATICO COMP.B 1310" ed "ECOCLEAN 2000", ancora in utilizzo, non presentano più, come indicato dalla Ditta nelle integrazioni presentate, caratteristiche tali da assoggettarli alle disposizioni dell'art. 271 comma 7-bis del DLgs 152/06;*
- *eliminare per l'emissione E2 il valore limite per i Fosfati (espressi come PO₄³⁻) pari a 5 mg/Nmc stabilito dalla vigente autorizzazione dal momento che, a seguito dell'utilizzo del prodotto ECOCLEAN 2000 unicamente presso la nuova cabina di cui alle emissioni E18, non verranno più utilizzati in E2 prodotti in grado di generare tale inquinante.*

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica, oltre a quanto sopra riportato, si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento

della presente AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 P.G.N. 8361, successivamente aggiornata in data 07/09/2021 prot. 13949 e in data 29/12/2021 prot. 20681, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico del Comune di Meldola in data 20/02/2023 Prot. 3039, acquisita al protocollo di Arpa PG/2023/30501 del 20/02/2023, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E7 – GENERATORE ARIA CALDA PER CABINA DI VERNICIATURA (103 kW, a metano)

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E4 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E5 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E6 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E10 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E11 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E12 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E13 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (33 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE E14 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)
EMISSIONE E15 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)
EMISSIONE E16 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)
EMISSIONE E17 – ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI
 derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – VERNICIATURA, ASCIUGATURA, PULIZIA PEZZI

Impianto di abbattimento: filtro a cartoni speciali a nido d'ape + filtri in fibra di vetro

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E18 – CABINA MANUALE DI LAVAGGIO

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
--	---	--------

2. Il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Meldola, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla nuova emissione E18, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla nuova emissione E18 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla nuova emissione E18 e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. **Entro i 30 giorni** successivi alla data di messa a regime il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E1, E2, E8, E9 ed E18, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura di cui alla emissione E2, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente su apposito **registro dei consumi** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Tali consumi non devono essere superiori a kg 2.800 di vernici, 950 kg di catalizzatori e 20 kg di stucchi all'anno.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle emissioni E1, E2, E8 ed E9 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo

fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento**

sono quelli riportati nella successiva tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi

di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.